

## Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 459129

del: 16/09/2025

---

Oggetto: INTEGRAZIONE NOTA PROTOCOLLO G1.2025.0035504 DEL 16/09/2025 -  
INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITA'; (HPAI); MISURE  
FINALIZZATE A PREVENIRE L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA  
MALATTIA ALL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI AVICOLI

---

Numero allegati: 3

---

Nome file allegati: Segnatura.xml  
Allegato A.pdf  
RL\_RLAOOG1\_2025\_8569.pdf

---

DIPARTIMENTI VETERINARI E SAOA  
DELLE ATS DI REGIONE LOMBARDIA

e, p.c.

MINISTERO DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE  
ANIMALE - UFFICIO 3

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,  
SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE  
ANDREA MASSARI

RESPONSABILI SERVIZI VETERINARI  
REGIONI E PP.AA.

COLDIRETTI LOMBARDIA

CIA LOMBARDIA

COPAGRI

CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA

ARAL

ASSOAVI

GOBBI FRATTINI

UNAITALIA

AMADORI

VERONESI

NOSTRANELLO

POLLOMONTEVERDE

ANSPAR

COMANDO REGIONALE CC FORESTALE  
LOMBARDIA

CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE  
PER L'INFLUENZA AVIARIA (CRN-IA)  
IZS DELLE VENEZIE

IZSLER

OEURL

**Oggetto: Integrazione nota protocollo G1.2025.0035504 del 16/09/2025 - Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI)– misure finalizzate a prevenire l'introduzione e la diffusione della malattia all'interno degli stabilimenti avicoli**

Si trasmette ad integrazione della nota protocollo G1.2025.0035504 del 16/09/2025 il citato Allegato A omissso per mero errore materiale.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
FRANCESCO MARASCHI

Allegato A.pdf

**Referente per l'istruttoria della pratica:** Claudia Nassuato Tel. 02/6765.6707

## **Allegato A**

### **MISURE DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA PER PREVENIRE L'INTRODUZIONE E L'ULTERIORE DIFFUSIONE DELL'INFLUENZA AVIARIA SUL TERRITORIO REGIONALE**

**A. Misure generali di riduzione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria nelle zone A e B** di cui alla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, come da ultimo confermate dalla nota Protocollo G1.2022.0047965 del 21/11/2022), di seguito definite zone A e B

1. Il Servizio veterinario dell'ATS territorialmente competente verifica e garantisce quanto segue:
  - i. negli allevamenti avicoli ordinari, inclusi gli allevamenti di selvaggina da penna, siti nelle zone A e B obbligo di detenzione al chiuso di tutto il pollame degli allevamenti all'aperto;
  - ii. negli allevamenti avicoli familiari siti nelle zone A e B, adozione delle misure volte a ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici in accordo a quanto previsto dalla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333 e dal Decreto 30 maggio 2023;
  - iii. divieto di svolgimento di fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame in zona A e B. In deroga, stante l'attuale situazione epidemiologica, tali manifestazioni sono consentite, fino a diversa comunicazione della scrivente UO. Nessun divieto per la sola esposizione/vendita di volatili di cui all'allegato 1, parte B del Regolamento (UE) 2016/429;;
  - iv. divieto di partecipazione di pollame proveniente dalla zona A e B a fiere, esposizioni, mostre e mercati in territori esterni alle zone A e B; In deroga, stante l'attuale situazione epidemiologica, tali spostamenti sono consentiti, fino a diversa comunicazione della scrivente UO; Nessun divieto per la sola esposizione/vendita di volatili di cui all'allegato 1, parte B del Regolamento (UE) 2016/429

### **B. Misure specifiche di gestione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria**

**1. L'accasamento dei tacchini da carne nelle zone a rischio, nel rispetto di quanto già previsto alla sezione d) della D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, in conformità alla nota DGSAF 0026739 del 06/09/2024 punto 4, è autorizzato nel rispetto dei seguenti requisiti:**

- i. per aree omogenee, quali definite all'allegato A11 alla D.g.r. 19 settembre 2016 - n. X/5586 e richiamate dalla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria, in maniera da evitare una eccessiva concentrazione di animali sensibili all'influenza aviaria nel periodo a maggior rischio; le filiere provvedono ad una programmazione mensile da trasmettere alla UO Veterinaria che provvede a trasmetterle ai Servizi Veterinari delle ATS competenti;
- ii. subordinato a nulla osta, rilasciato a fronte di apposita richiesta, in accordo alla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, in presenza di esito favorevole di un controllo ufficiale, effettuato da non più di 12 mesi e in ogni caso di variazione strutturale o gestionale, di verifica del rispetto, da parte dell'operatore, delle misure di biosicurezza di cui al D.M. 30 maggio 2023.

## **2. Nelle zone a rischio A e B del territorio regionale devono essere applicate le seguenti misure:**

- i. l'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti da stabilimenti posti nelle zone B, nonché l'invio di pollastre ovaiole per uova da consumo, provenienti da zone A e B e destinate all'accasamento in zona B, è vincolato all'esecuzione con esito favorevole di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo di cui all'Allegato 1;
- ii. negli allevamenti di tacchini da carne, pollastre, ovaiole in fase di deposizione, broiler e svezzatori presenti nelle zone B, è disposto un monitoraggio straordinario secondo le indicazioni di cui all'Allegato 3. A seguito dell'eventuale aggravamento della situazione epidemiologica per HPAI, l'attività di monitoraggio straordinario potrà essere estesa, con apposita comunicazione della UO Veterinaria, anche agli allevamenti nelle zone A;
- iii. in zona B, le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini e pollastre sono effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività come previsto dal D.M. 30 maggio 2023 "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli";
- iv. in zona B, il carico al macello viene effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché le registrazioni previste dal citato D.M. 30 maggio 2023 di tutto il personale impiegato in tale attività e ad eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale.

## **3. Su tutto il territorio regionale, ai fini della gestione dei ricoveri di volatili nei CRAS, dei fenomeni di moria massiva nei volatili, in accordo alla nota MdS 37749 del 23/12/2024 Influenza aviaria, dovranno essere applicate le seguenti procedure:**

- 3.a) Controlli di volatili appartenenti a specie target (uccelli acquatici e rapaci) ricoverati nei CRAS secondo le seguenti indicazioni:
- i. i volatili delle specie target all'influenza aviaria che al momento del loro conferimento siano feriti o malati o, anche durante le fasi stesse di ricovero, manifestino sintomatologia riconducibile a HPAI (sintomatologia nervosa, difficoltà respiratoria, depressione del sensorio), devono essere sottoposti a tamponi tracheali o cloacali;
  - ii. le ATS concordano con gli operatori del Centro le modalità di ritiro e conferimento dei campioni all'IZS competente al fine di assicurare la comunicazione dell'esito diagnostico entro 48-72 ore dall'ingresso dell'animale nel CRAS. In attesa dell'esito di tali esami, i volatili campionati devono rimanere confinati in una parte isolata del Centro (struttura di quarantena) al fine di evitare il contatto con le altre specie selvatiche (volatili, mammiferi carnivori, suidi);
  - iii. le ATS, anche avvalendosi della collaborazione di un veterinario della struttura, in caso di ricovero di volatili o mammiferi carnivori con sintomatologia sospetta di HPAI (in particolare sintomi nervosi), valutano la necessità di procedere alla loro eutanasia sulla base di valutazioni riguardanti il benessere dell'animale, il rischio di introduzione e diffusione della malattia, nonché la disponibilità di strutture di quarantena adeguate a ridurre il rischio di trasmissione della HPAI agli altri animali ospitati nel Centro. Le carcasse dei soggetti con sospetta HPAI deceduti o soppressi vanno prontamente inviati all'IZS competente per la ricerca del virus.

- iv. quanto sopra va applicato con la massima attenzione quando la sintomatologia sospetta riguarda volatili appartenenti alla famiglia dei Laridi o altre specie che risultino colpite frequentemente da casi di HPAI (es. cigni, oche, gru);
- 3.b) In presenza di morie di uccelli selvatici accompagnate dalla presenza o meno di volatili con sintomatologia sospetta, dovranno essere attuate le seguenti misure:
- i. prelievo di un numero rappresentativo di soggetti morti (con un massimo di 10 animali) a fini diagnostici laddove il fenomeno di moria osservato sia ascrivibile ad un singolo evento;
  - ii. soppressione dei volatili con sintomi sospetti di HPAI;
  - iii. in deroga ai punti precedenti, per specie di particolare valore biologico, è possibile valutare con la ATS di competenza il ricovero presso strutture apposite, dotate di locali di quarantena;
  - iv. rimozione dei soggetti morti e, per quanto possibile, del guano nell'area in cui si è verificato il fenomeno di mortalità massiva;

**4. L'immissione e movimentazione della selvaggina da penna nelle Zone A e B è così di seguito regolata:**

- i. I rilasci di selvaggina da penna all'interno delle Zone A e B, incluso l'utilizzo di selvaggina "pronta caccia" anche per le prove cinofile, sono consentiti e dovranno essere effettuati in accordo con l'autorità competente locale. A seguito dell'eventuale aggravamento della situazione epidemiologica per HPAI, potrà essere disposta la sospensione dell'immissione della selvaggina da penna incluso l'utilizzo di selvaggina "pronta caccia" anche per le prove cinofile, all'interno della Zona B con eventuale estensione alla zona A, con apposita comunicazione della UO Veterinaria; in tale evenienza le prove cinofile dei cani da caccia potranno essere consentite a condizione che avvengano in luogo recintato senza possibilità che gli animali rilasciati a tale scopo abbiano accesso all'esterno; sono escluse dalla sospensione le attività di reintroduzione di specie autoctone per la salvaguardia della biodiversità;
- ii. l'immissione e la movimentazione di partite di selvaggina da penna provenienti da zona B è consentita a condizione che provengano da stabilimenti che non allevano o detengono altro pollame o volatili in cattività e previa effettuazione con esito favorevole dei seguenti controlli:
  - 20 tamponi tracheali da altrettanti soggetti vivi, privilegiando quelli con sintomi e/o disvitali;
  - 5 tamponi tracheali da altrettanti soggetti deceduti (se presenti), per voliera (o area in cui è confinato uno specifico gruppo separato dagli altri);
  - i campionamenti di cui ai punti precedenti hanno una validità di 7 giorni, purché in questo lasso di tempo non si siano verificate variazioni della situazione sanitaria dell'allevamento (es. sintomatologia sospetta, incremento significativo della mortalità, ecc.);

Tale condizione è estesa anche alle provenienze da zona A, a seguito dell'eventuale aggravamento della situazione epidemiologica per HPAI, con apposita comunicazione della UO Veterinaria.

**5. L'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi sul territorio regionale è regolamentato come segue:**

- 5.a)
- i. nelle aree del territorio regionale esterne alle Zone A e B, è consentito l'utilizzo di volatili da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi sia negli appostamenti fissi che negli appostamenti temporanei nel rispetto di quanto previsto dal DDUO 15906/2018 "Attuazione del

- protocollo operativo per l'utilizzo di uccelli da richiamo degli ordini anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria – Dispositivo dirigenziale Ministero della Salute/DGSAF protocollo n. 0021498-03/09/2018;
- ii. nelle Zone A e B è sospeso l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi negli appostamenti temporanei; in deroga, stante l'attuale situazione epidemiologica, tali attività sono consentite, fino a diversa comunicazione della scrivente UO. In caso di revoca delle deroghe, inoltre, le modalità di utilizzo dei richiami vivi in postazioni fisse, dovranno rispettare i criteri del successivo punto iii);
  - iii. Criteri specifici per il mantenimento dell'utilizzo dei richiami vivi in postazioni fisse in zone A e B: negli appostamenti fissi, i richiami vivi in oggetto devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo; in deroga, lo spostamento potrà essere autorizzato dal Servizio veterinario della ATS territorialmente competente a fronte di apposita richiesta motivata (allegato 4) comprensiva di autocertificazione del rispetto di quanto previsto dal DDUO 15906/2018 di attuazione del dispositivo DGSAF protocollo n. 21498 del 03/09/2018. L'ATS competente, dato atto della sussistenza dello stato di necessità, provvederà ad autorizzare la movimentazione e ad effettuare, a campione, verifiche sull'effettivo rispetto delle misure di biosicurezza presso il luogo di detenzione abituale. Laddove l'ATS competente sul luogo di detenzione abituale sia diversa da quella di partenza, dovrà essere assicurata comunicazione alla ATS competente sulla destinazione al fine della effettuazione delle verifiche del rispetto delle misure di biosicurezza;
  - iv. L'utilizzo di richiami vivi resta subordinato alla valutazione favorevole della situazione epidemiologica nazionale e internazionale per l'influenza aviaria, nonché all'effettuazione dei controlli previsti dai ripercussioni programmi regionali di sorveglianza attiva nei luoghi di utilizzo dei richiami vivi e all'esclusione di sul settore avicolo nazionale;
  - v. In caso di ridotta sensibilità del sistema di sorveglianza attiva sui volatili selvatici dovuto ad un numero di soggetti conferiti e sottoposti a prelievo inferiore a quello atteso, la possibilità di utilizzo dei richiami vivi sarà immediatamente revocata dalla UO Veterinaria.

5.b) al fine di diminuire, in condizioni di campo, i rischi sanitari per i detentori dei richiami vivi, da considerarsi potenziali portatori di virus zoonotici, devono essere scrupolosamente rispettate le indicazioni comportamentali di cui all'Allegato 5;

5.c) I Servizi veterinari delle ATS sono tenuti all'effettuazione di controlli sanitari mediante test di laboratorio per l'influenza aviaria nell'ambito dei piani di sorveglianza attiva o in caso di malattia e morte dei volatili da richiamo;

**6.** I Servizi Veterinari delle ATS provvedono ad effettuare negli allevamenti avicoli del territorio regionale le **verifiche delle misure biosicurezza di cui al D.M. 30/05/2023** sulla base della programmazione di cui alla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333 e al Decreto n. 2736 del 28/02/2025 - Linee di indirizzo per la redazione del piano integrato aziendale della prevenzione veterinaria, ai sensi del Reg (UE) 2017/625 – anno 2025;

### **C. Preparazione all'emergenza attraverso l'organizzazione e attuazione dei piani di abbattimento e smaltimento**

- i. Ai fini dell'abbattimento degli animali nell'ambito della gestione della IA, le ATS si avvalgono della ditta aggiudicataria della fornitura per l'acquisizione di servizi finalizzati a contrastare l'insorgenza di focolai delle malattie diffusive del bestiame comprese l'influenza aviaria e la peste suina africana – regioni Emilia-Romagna e Lombardia, aderendo alla Convenzione di IntercentER “Servizi contro l'insorgenza di focolai delle malattie diffusive del bestiame - ARIA\_2023\_061 attivata in data 9/8/2024; le ATS inoltre stipulano contratti attuativi per il servizio di trasporto e smaltimento delle carcasse presso impianti riconosciuti ai sensi del Reg (CE) 1069/2009 valendosi dell'Accordo Quadro aggiudicato con deliberazione n. 379 del 4.9.24 di ATS Valpadana in qualità di capofila per le ATS di Regione Lombardia, nelle more di ulteriore procedura attivata da ARIA;
- ii. Nell'ambito delle operazioni di abbattimento, le ATS devono inoltre fare riferimento a quanto indicato nelle Linee guida per la gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche dei Dipartimenti Veterinari e Sicurezza alimenti di Origine Animale revisione 2020” adottate con Decreto della DG Welfare della Regione Lombardia n. 13275 del 04.11.2020, trasmesso con nota prot. n. G1.2020.0039106 del 16.11.2020 e alla nota protocollo G1.2025.0000540 del 09/01/2025

### **D. Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI negli allevamenti avicoli**

1. La registrazione della mortalità in allevamento prevista dal D.M. 30/05/2023 deve consentire di distinguere il numero di soggetti morti naturalmente da quelli eventualmente soppressi.
2. Sul territorio regionale e per tutte le specie avicole, qualora in uno stabilimento si verificano le condizioni elencate nell'Allegato 2:
  - i. gli operatori e i detentori degli animali devono prontamente segnalare quanto rilevato ad un veterinario ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n.136;
  - ii. il veterinario, ricevuta la segnalazione, informerà il veterinario ufficiale ed effettuerà ulteriori approfondimenti per escludere l'influenza aviaria incluso il campionamento per l'esecuzione di esami presso un laboratorio ufficiale;
  - iii. ogni variazione della mortalità secondo i parametri dell'allegato 2 durante le attività di carico per il macello o per le movimentazioni uova deve determinare automaticamente le interruzioni delle attività in attesa del riscontro laboratoristico volto ad escludere la presenza di virus HPAI
3. Nel caso in cui l'operatore sospetti invece l'influenza aviaria sulla base dei sintomi clinici osservati, aumenti della mortalità in relazione alla specie/categoria produttiva ed evidenti modifiche della produzione, in particolare per quanto riguarda i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova:
  - i. notifica immediatamente il sospetto ad un veterinario Ufficiale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136;
  - ii. ricevuta la comunicazione di sospetto di Influenza aviaria, il Servizio veterinario dell'ATS territorialmente competente effettua immediatamente un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e preleva campioni per la ricerca del virus costituiti da almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali;
  - iii. nel caso in cui non fosse possibile garantire la predetta numerosità campionaria, il campionamento dovrà essere effettuato su tutti i morti e su tutti i soggetti sintomatici presenti;
4. Ciascuna filiera deve essere in possesso di una procedura unica che preveda la gestione dei flussi comunicativi e operativi in presenza di un caso che rientri nella condizione di cui al comma 2 e nei criteri di cui all'Allegato 2. Nella procedura devono essere chiaramente definite le responsabilità per la segnalazione dei casi al veterinario, la comunicazione interna alla filiera e alla ATS, le modalità di campionamento e



l'adozione delle misure preliminari per il contenimento del rischio di diffusione dell'infezione. La procedura deve essere sottoscritta dalla filiera e validata dalla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa della stessa; la filiera si impegna a diffonderla al suo interno ai soggetti interessati, inclusi i proprietari di eventuali allevamenti in soccida mediante incontri formativi.

Premesso che sono fatte salve le procedure già trasmesse dalle filiere alla Regione in conformità ai precedenti dispositivi ministeriali, ogni eventuale aggiornamento della procedura dovrà essere comunicato alla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa.

5. Al fine di ottimizzare e velocizzare i flussi informativi in caso di sospetto/conferma focolaio HPAI deve essere garantito quanto previsto dalla nota Regionale Protocollo G1.2025.0000540 del 09/01/2025 "Procedure operative e flussi informativi in caso di sospetto/conferma HPAI"
6. Negli allevamenti avicoli dove siano confermati focolai di HPAI, dovrà essere assicurato da parte dell'ATS competente, in accordo alla nota MdS 37749 del 23/12/2024 Influenza aviaria, il campionamento entro 24-48 ore di tamponi tracheali e sangue per analisi sierologiche sugli animali domestici (volatili, mammiferi carnivori, suini) eventualmente presenti. Le analisi sierologiche devono essere ripetute dopo 15 giorni

#### **E. Piani di sorveglianza attiva e passiva nei selvatici**

1. L'attività di sorveglianza nei confronti della avifauna selvatica, finalizzata all'individuazione precoce della circolazione dei virus HPAI e alla realizzazione di interventi proattivi nella prevenzione di una possibile diffusione del virus agli allevamenti avicoli intensivi, è attuata in Regione Lombardia secondo le disposizioni del Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'Influenza Aviaria di cui alla D.g.r. 6 luglio 2020 - n. XI/3333, del Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica di cui al Decreto 13852 del 18/10/2021, delle Linee di indirizzo per il soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica omeoterma sul territorio regionale di cui alla DGR 18 marzo 2019 - n. XI/1389 e della nota regionale protocollo n. G1.2025.0034703 del 08/09/2025.

2. Tali attività consistono in:

- i) esecuzione della sorveglianza attiva nell'avifauna selvatica appartenente agli ordini degli anseriformi e caradriformi
- ii) approfondimenti diagnostici da parte di IZSLER, secondo le modalità della nota del Ministero della Salute protocollo n. 0006310-08/02/2024-DGSAF-MDS, su tutti i richiami vivi deceduti o che mostrano segni clinici, con particolare riferimento a forme nervose, aumento della mortalità, stati di malessere generale, variazioni nel consumo di acqua e mangime:
- iii) approfondimenti diagnostici su soggetti deceduti provenienti dal territorio e/o dai CRAS;
- iv) approfondimenti diagnostici, da parte di IZSLER, nei confronti di carnivori selvatici rinvenuti morti, in particolare nelle zone dove sono stati accertati casi di influenza aviaria in uccelli selvatici, in accordo alle indicazioni della nota di Regione Lombardia protocollo n. 23656 del 17/6/2024

## **Allegato 1 - Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello**

L'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatre provenienti da stabilimenti posti nelle zone B, nonché l'invio di pollastre ovaiole per uova da consumo provenienti da zone A e B e destinate all'accasamento in zona B, è vincolato all'esecuzione, con esito favorevole, del seguente protocollo:

gli animali devono essere sottoposti a visita clinica, e contestuale prelievo dei campioni di seguito riportati, nelle 72 ore precedenti il primo carico per il macello. Successivamente la visita clinica ed il prelievo dei campioni, andranno ripetuti ogni 72 ore fino alla fine del carico.

I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i. almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento, equamente distribuiti. Se trattasi di primo campionamento per il macello: prelievo in animali morti di recente (almeno 5 per capannone o tutti se meno di 5, e non meno di 20, o tutti se meno di 20, per allevamento) e in soggetti in vita, privilegiando animali malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, fino a raggiungere il numero stabilito. Per i campionamenti successivi al primo: prelievo nei soggetti morti il giorno del prelievo o, in assenza di questi, morti il giorno precedente (almeno 5 per capannone, o comunque tutti i morti se meno di 5).
- ii. per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone, privilegiando i soggetti deceduti e malati.
- iii. il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

## **Allegato 2 - Criteri per l'identificazione di casi che richiedono approfondimenti di laboratorio per la diagnosi differenziale di HPAI (animali con più di due settimane di età).**

Questi criteri, individuati sulla base della valutazione oggettiva dei riscontri clinici rilevati durante le recenti epidemie di HPAI e sentiti i veterinari operanti nel settore, sono applicabili nelle diverse categorie produttive a partire dalla seconda settimana di vita:

- **Tacchino.** Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo mortalità giornaliera  $> 0.2\%$  nel singolo capannone (morti solitamente concentrati in una area limitata), qualsiasi variazione anche di lieve entità dei consumi di acqua e mangime, gruppo fermo con animali a terra.
- **Gallina ovaioia** inclusa la fase pollastra. Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo sospetto e repentino mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone (morti solitamente sono concentrati in una area limitata e se in gabbia in prossimità delle ventole), calo produzione di uova, qualsiasi variazione anche di lieve entità dei consumi di acqua e mangime, gruppo fermo, animali a terra.
- **Broiler.** Si considera mortalità anomala nel broiler un rialzo repentino di mortalità ripetuto per due giorni consecutivi maggiore o uguale a 2 volte rispetto al numero di capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone. Dovranno inoltre destare attenzione tutti i casi di elevata mortalità giornaliera e evidenti anomalie di comportamento e cali di produzione..
- **Faraona.** Rialzo sospetto e repentino di mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone.
- **Altre specie.** Alterazione dei parametri produttivi, anomalie di comportamento e variazioni di mortalità rispetto alla norma.

### Allegato 3 - Monitoraggio dell'influenza aviaria

- i. Numero di allevamenti di **tacchini da carne, pollastre e ovaiole (uova da consumo) in fase di deposizione** siti in zona B, da sottoporre a monitoraggio al fine di escludere una prevalenza di Influenza Aviaria, inter-allevamento, uguale o superiore al 3%, con un livello di confidenza (LC) del 95%.

Allevamenti accasabili per provincia	Allevamenti da campionare per provincia
$\leq 50$	Tutti
51 - 65	51
66 - 80	57
81 - 100	63
101 - 140	70
141 - 200	78
201 - 250	81
251 - 344	85
345 - 584	90
$\geq 585$	100

Il campionamento dovrà essere eseguito ogni 15 giorni su pollame che abbia raggiunto un'età di almeno:

- 28 giorni, per pollastre di galline ovaiole;
- 50 giorni, nel caso di tacchini da carne.

Gli allevamenti di tacchini da carne, pollastre e ovaiole (uova da consumo) in fase di deposizione da sottoporre a controllo sono selezionati dalle ATS competenti per territorio, nel rispetto del raggiungimento delle numerosità campionarie, dagli elenchi di dettaglio predisposti periodicamente dal Centro di Referenza e trasmessi dalla UO Veterinaria ai Servizi Veterinari delle ATS coinvolte.

- ii. Il campionamento negli allevamenti di **broiler** dovrà essere eseguito in tutti gli allevamenti con animali di età compresa tra 37 e 44 giorni siti in zona B.  
Ai fini del monitoraggio della malattia negli allevamenti di broiler ci si avvarrà di campioni effettuati in autogestione dalle filiere provviste di laboratori individuati dal CRNIA. Le attività svolte andranno rendicontate al CRNIA e alla Regione, anche ai fini del successivo inoltro alle ATS competenti per territorio.
- iii. Per ogni allevamento selezionato di cui ai precedenti punti dovrà essere garantito il prelievo di almeno 10 tamponi tracheali da soggetti morti per cause naturali il giorno del campionamento (o in loro assenza deceduti i giorni immediatamente precedenti) e/o animali sintomatici o disvitali.
- iv. Negli allevamenti appartenenti alla categoria “**svezzatori**” siti in zona B devono essere effettuati tamponi tracheali sui soggetti morti per cause naturali o malati di qualsiasi età, ove presenti, almeno una volta alla settimana cercando di raggiungere il numero di 10 unità.

**Allegato 4 – fac simile**

A

Distretto Veterinario .....della ATS di...( competente  
per territorio sull'appostamento)  
.....

Distretto Veterinario .....della ATS di ...(competente per  
territorio sulla destinazione, se diverso dal precedente)  
.....

Io sottoscritto (nome e cognome) .....

chiedo

autorizzazione alla movimentazione dei volatili da richiamo appartenenti all'Ordine dei Caradriformi e degli  
Anseriformi presenti nell' appositamente fisso di caccia sito nel Comune di  
.....in località.....

.....

verso la sede di detenzione .....

per le seguenti motivazioni: .....

Mi impegno a garantire le norme di biosicurezza definite nel DDUO N.15906 del 05/11/2018 “Attuazione del  
protocollo operativo per l'utilizzo di uccelli da richiamo degli ordini anseriformi e caradriformi nell'attività ve-  
natoria - dispositivo dirigenziale Ministero della Salute/DGSAF protocollo n.0021498-03/09/2018”.

Data..... firma  
.....

*Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, chiunque rilascia dichiara-  
zioni mendaci, firma atti falsi o ne fa uso, esibisce atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai  
sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali*

## **Allegato 5**

### **Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) e norme di comportamento per i detentori di richiami vivi**

- Evitare di compiere operazioni che facilitino il contatto di materiale fecale con le mucose (ad esempio strofinarsi gli occhi con le mani sporche) o di inalare polveri che originano da feci essiccate (ad esempio pulendo i ricoveri degli uccelli);
- Per tutto il periodo di utilizzo dei richiami, si suggerisce di indossare sempre mascherina (FFP2 o FFP3) e guanti monouso durante la pulizia dei ricoveri o l'accudimento dei animali, e comunque in ogni luogo in cui si concentrano gli animali;
- Lavarsi accuratamente le mani dopo aver manipolato gli animali o prima di mangiare;
- Lavare ad alta temperatura (60 °C per almeno 30 minuti) indumenti ed attrezzature utilizzate per la gestione dei richiami;
- Non introdurre in casa o in aree frequentate da specie sensibili (volatili in particolare) indumenti, scarpe, stivali o attrezzature (sacchetti, gabbie, ecc.) utilizzate durante la gestione dei richiami prima di averli lavati;
- Evitare che parti crude di volatili selvatici abbattuti (visceri ad es.) vengano consumate da carnivori domestici o selvatici;
- Eliminare guanti o altro materiale monouso in appositi sacchi di plastica;
- Riporre, proteggendosi con adeguati DPI (es. guanti e mascherina) ,le carcasse degli animali deceduti in un doppio sacco di plastica resistente ben chiuso e attendere l'arrivo del veterinario dell'ATS per l'invio presso il laboratorio diagnostico.